

**Osservazioni di Eni S.p.A. al documento per la consultazione dell'Autorità per
l'Energia Elettrica e il Gas del 23 ottobre 2014
(atto n. 519/2014):**

**“PRIMA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL
DECRETO LEGGE 91/2014, IN TEMA DI APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA ALLA QUOTA DI ENERGIA ELETTRICA
CONSUMATA MA NON PRELEVATA DALLE RETI PUBBLICHE ALL'INTERNO DI
RETI INTERNE DI UTENZA (RIU), SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA (SEU) E
SISTEMI ESISTENTI EQUIVALENTI AI SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA
(SESEU)”**

San Donato Milanese, 7 novembre 2014

CONSIDERAZIONI GENERALI

In generale, eni accoglie con favore le proposte contenute nel documento in oggetto che si configurano come un ragionevole contemperamento tra gli indirizzi dettati dalla normativa primaria e le esigenze tecnico-operative di venditori e distributori, con riferimento ai costi e alle tempistiche di adeguamento dei rispettivi sistemi informativi e di fatturazione ai nuovi requisiti eventualmente posti dalla regolazione. Si concorda quindi pienamente con l'impostazione di fondo della proposta, che prevede il ricorso a un sistema di maggiorazioni delle sole componenti fisse per i SEU/SEEU connessi in BT/MT riservando la puntuale applicazione delle aliquote variabili ai soli casi di SEU in AT o energivori, meno numerosi ma maggiormente significativi in termini di consumi. In quest'ultimo caso, peraltro, eni vede con favore l'attribuzione di tali compiti alla CCSE, in funzione dei rapporti già in essere con i clienti finali nell'ambito del riconoscimento del c.d. "bonus energivori".

In relazione alle modalità di identificazione dei punti oggetto di maggiorazione, Eni ritiene però opportuno richiedere l'avvio da parte di AEEGSI di un attento monitoraggio sull'effettiva implementazione da parte del GSE degli adempimenti ad esso richiesti, al fine di evitare che eventuali ritardi o errori nella comunicazione dell'elenco dei punti qualificati come SEU/SEEU si traducano in problematiche di natura commerciale con i clienti finali, le cui conseguenze in termini economici e di immagine ricadono tendenzialmente in capo al soggetto venditore, in quanto interfaccia ultima tra il cliente finale e il sistema. A riguardo, si invita l'AEEGSI a valutare la possibilità di definire una modalità di regolazione diretta degli oneri tra il GSE e i soggetti titolari di fattispecie qualificate come SEU/SEEU.

Con riferimento invece al carico per i soggetti venditori in termini di adeguamento dei sistemi informativi e di fatturazione, al fine di permettere il corretto sviluppo degli stessi secondo quanto disciplinato dall'emananda delibera, eni propone di prevedere una tempistica specifica per l'implementazione dei nuovi criteri di fatturazione da parte dei venditori finali. In particolare, si potrebbe prevedere la data del 1 luglio come data a partire dalla quale i venditori sono tenuti ad avviare la fatturazione delle componenti maggiorate, provvedendo nel contempo al conguaglio del pregresso.

Infine, in attesa dell'avvio di un'ulteriore consultazione sulla regolazione delle RIU e del ruolo del relativo gestore, eni auspica che vengano seguiti criteri di semplicità e razionalità anche in tale sede, riducendo per quanto possibile gli adempimenti amministrativi in capo ai gestori (prevedendo adeguati strumenti di flessibilità) e gli invii di dati relativi alla rete che, presumibilmente, potranno essere concentrati in un unico invio da effettuarsi annualmente verso la CCSE.

RISPOSTA AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1: quali altre considerazioni potrebbero essere esposte per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?

Non si hanno osservazioni ulteriori.

S2: si ritiene opportuno addivenire per gli anni successivi al 2015, nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione, ad una regolazione puntuale sulla base dell'energia elettrica effettivamente consumata in sito, nonostante la maggior complessità che ne può derivare? Perché? Si ritiene invece preferibile proseguire con un siffatto sistema semplificato di maggiorazioni fino a quando consentito dal decreto legge 91/14 (cioè finché le quote applicate siano inferiori al 10%)?

Come già evidenziato nelle premesse, si ritiene che la modalità indicata per l'applicazione degli oneri ai SEI/SEESEU connessi in BT/MT sia adeguata e possa essere adottata, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa primaria, anche a regime.

S3: si ritiene opportuno mantenere un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse (in luogo dell'utilizzo dei dati relativo all'energia elettrica consumata in sito) affinando tuttavia i criteri per la quantificazione delle maggiorazioni, con particolare riferimento ai SEU e SEESEU connessi in media tensione? Come potrebbe essere effettuato tale affinamento sulla base dei dati già attualmente trattati?

Non si hanno osservazioni ulteriori.

S4: quali altre considerazioni potrebbero essere esposte per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese energivore o in alta e altissima tensione?

Non si hanno osservazioni ulteriori.

S5: quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte nel corso del 2015 sul sistema telematico definito dalla deliberazione 437/2013/R/eel per la raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 5 aprile 2013? Qualora si intendano suggerire modalità diverse da quelle previste nello schema di provvedimento, si chiede di fornire elementi che giustificano la diversa soluzione proposta, possibilmente in termini di costi e benefici, tenendo conto degli aspetti applicativi e di praticabilità immediata.

Non si hanno osservazioni ulteriori.

S6: per gli anni successivi al 2015, si ritiene opportuno che l'applicazione delle maggiorazioni continui ad essere effettuata da Cassa? Si ritiene invece preferibile che questo ruolo spetti alle imprese distributrici per il tramite delle società di vendita? Perché? Si ritiene preferibile che il coinvolgimento delle imprese distributrici e delle società di vendita avvenga solo se si renderà necessario modificare integralmente i flussi informativi e i sistemi di fatturazione, anche in esito a quanto sopra indicato in relazione ai SEU e SESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?

Come evidenziato nelle premesse, si ritiene assolutamente opportuno che sia la CCSE il soggetto deputato – anche a regime – alla gestione di tale meccanismo di esazione, a tutto vantaggio dei clienti finali e dell'efficacia del meccanismo stesso.

S7: nelle more del completamento della regolazione relativa alle RIU, quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte all'allegato 4 8 della deliberazione 385/2014/R/eel al fine di ottimizzare quanto già disponibile presso Cassa?

Nelle more della definizione della regolazione valida per le RIU, si ritiene che le informazioni già ad oggi comunicate siano sufficienti ai fini di quanto proposto nel documento in oggetto.

Infine, in merito ai dati di consumo relativi ai singoli punti di prelievo e ai singoli clienti interni alle RIU, è opportuno sottolineare che – trattandosi di dati potenzialmente sensibili in quanto relativi non solo ai profili di consumo degli utenti della RIU ma anche

agli assetti di gestione della rete nella sua interezza – tali dati dovranno essere resi disponibili esclusivamente a soggetti terzi quali la CCSE, senza prevederne la comunicazione ai distributori.

San Donato Milanese, 7 novembre 2014